

*Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione
Locale*

Dossier

Gennaio 2009



INDICE

Prima parte

SSPAL: la nuova scuola per le autonomie locali

| | |
|---|-------|
| La SSPAL | p. 4 |
| La nuova mission della SSPAL | p. 5 |
| La presenza sul territorio | p. 6 |
| Gli organi della scuola | p. 7 |
| Le attività della SSPAL | p. 8 |
| I corsi in convenzione | p. 10 |
| Le attività per gli Amministratori Locali | p. 11 |
| Le metodologie formative assistite | p. 12 |
| Le attività di studio e ricerca | p. 14 |
| Relazioni con Istituzioni formative | p. 16 |
| L'attività editoriale | p. 16 |
| L'attività di documentazione | p. 17 |
| Le attività su programmi europei | p. 17 |

Seconda parte

SSPAL: la normativa di riferimento

| | |
|---------------------------------------|-------|
| D.P.R. n.27/2008 del 28 gennaio 2008 | p. 19 |
| D.Lgs n.267/2000, artt.97-104 | p. 28 |
| L.127/1997 del 15 maggio 1997 | p. 33 |
| D.P.R. n.465/1997 del 4 dicembre 1997 | p. 55 |
| L.Finanziaria 2007 n. 296/2007, art.1 | p. 81 |



SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE

Prima parte

SSPAL:
la nuova Scuola
per le Autonomie locali

LA SSPAL

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è stata istituita dalla L.127/97, unitamente all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (Ages).

La riforma recentemente attuata, con il D.P.R. 27/08, delinea una Scuola sostanzialmente nuova rispetto a quella precedente creata dal D.P.R. 396/98, una Scuola più legata al sistema istituzionale locale e al servizio dei Comuni e delle Province.

La nuova mission della SSPAL


La SSPAL, come previsto dall'art. 104 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinato dal D.P.R. 27/08, cura:

- ◆ *la formazione professionale dei Segretari Comunali e Provinciali* ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché la progressione in carriera, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;
- ◆ *la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale*, l'aggiornamento professionale e il perfezionamento dei Dirigenti e del personale della Pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive;
- ◆ *lo svolgimento di percorsi formativi per gli Amministratori locali*;
- ◆ *l'assistenza tecnica al sistema delle Autonomie locali*, nonché l'elaborazione di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo e delle Comunità locali per la piena valorizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
- ◆ La SSPAL è chiamata dal D.P.R. 27/08 a svolgere una missione incardinata in un complessivo ruolo di servizio formativo rispetto a tutto il sistema delle Autonomie locali: verso i Comuni, le Province, i Dirigenti, gli Amministratori e, quindi, con un sostanziale allargamento dell'originaria attività di formazione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presenza sul territorio

L'attività di formazione della Scuola viene svolta prevalentemente a livello territoriale.

La Scuola può provvedere allo svolgimento in forma decentrata delle proprie attività attraverso cinque Strutture territoriali chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nell'aggiornamento e nel perfezionamento dei Segretari Comunali e Provinciali e dei Dirigenti della Pubblica amministrazione locale. Queste Strutture costituiscono uno strumento essenziale per la conoscenza delle specifiche esigenze dei sistemi locali di riferimento, anche in relazione a diversi ordinamenti regionali, prassi locali e distinte evoluzioni della funzione di governo nelle aree di pertinenza.



Gli organi della Scuola

Gli Organi istituzionali della SSPAL previsti dall'art. 2 del D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27 sono il Direttore e il Comitato Tecnico Scientifico.

Direttore

Ha il compito di proporre, ai sensi all'art. 4, c. 1 del D.P.R. 27/08, al Comitato Tecnico Scientifico lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario. Assicura il corretto funzionamento dell'Organizzazione complessiva della Scuola, con particolare riferimento all'attività didattica, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione. Cura i rapporti della Scuola con l'AGES e le relazioni esterne di rilievo istituzionale.

Il Direttore della SSPAL è *Liborio Iudicello*.

I due vicedirettori sono: *Baldovino De Sensi, Paolo Zocchi*.

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico Scientifico (CTS), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27/08, definisce la programmazione didattica della Scuola su proposta del Direttore, sviluppando i piani di studio per i corsi di abilitazione e formazione e individuando criteri e modalità di svolgimento delle prove di esame.

I componenti del CTS sono:

Fiorella Farinelli (Presidente),
Elisabetta Belgiorno,
Riccardo Mussari,
Luigi Naldoni,
Francesco Pizzetti.

Le attività della SSPAL

Le attività della Scuola si realizzano attraverso un'azione di raccordo e integrazione fra gli strumenti di indagine, studio e ricerca, e l'erogazione della formazione, la predisposizione di materiali didattici e documentali, l'analisi e comparazione di casi.

Questo sistema integrato di formazione – studio – intervento è finalizzato anche alla predisposizione di soluzioni a supporto dell'attività di governo delle Istituzioni locali.

Destinatari:

Segretari Comunali e Provinciali,
Dirigenti degli Enti locali,
Amministratori locali.

L'attività per i Segretari Comunali e Provinciali

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 465/97 è compito istituzionale ed esclusivo della Scuola offrire corsi di formazione rivolti all'accesso e all'avanzamento in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali.

I corsi "istituzionali" della Scuola sono tre e vengono organizzati e gestiti a livello nazionale: il corso-concorso per l'abilitazione all'iscrizione all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali tramite il quale si accede in carriera (**CO.A**) e due corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale in Comuni con 10.000-65.000 abitanti (**Spe.S**) e in Comuni con più di 65.000 abitanti, capoluoghi di Provincia e Amministrazioni provinciali (**Se.F.A.**).

La SSPAL inoltre cura il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali, attraverso iniziative didattico formative svolte prevalentemente a livello territoriale.

Corso Concorso CO.A

Il Corso-concorso CO.A è finalizzato all'abilitazione per l'iscrizione all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Questo corso comporta un nuovo, più adeguato sistema di selezione e prevede una preparazione di base particolarmente innovativa, vasta ed approfondita.

La SSPAL ha già organizzato 2 edizioni del corso. Attualmente è in programma la terza edizione che vedrà impegnati 390 allievi.

E' stato recentemente bandito il Concorso per il CO.A 4.

Corso Spe.S

Il Corso di specializzazione per l'idoneità a Segretario generale consente, a quanti superano l'esame finale, di svolgere l'attività in Comuni che abbiano fra i 10.000 e 65.000 abitanti.

La SSPAL ha già organizzato sette edizioni del corso che hanno visto la partecipazione di circa 1.400 Segretari per un totale di 1.179 ore di formazione d'aula erogate, integrate da formazione assistita a distanza via web (e-learning) e da attività formative individuali o di gruppo svolte dai corsisti.

Corso Se.F.A

Il Corso di specializzazione a Segretario generale di fascia A consente il passaggio al più alto gradino nella carriera del Segretario, ossia quello di svolgere l'attività in Comuni superiori ai 65.000 abitanti, in capoluoghi di Province e Amministrazioni provinciali.

La SSPAL ha già organizzato sei edizioni del corso che hanno visto la partecipazione di circa 916 corsisti per un totale di 764 ore di formazione d'aula erogate, integrate da formazione assistita a distanza via web (e-learning) e da attività formative individuali o di gruppo svolte dai corsisti.

Le attività per la dirigenza

Nella missione della SSPAL un aspetto essenziale e qualificante è rappresentato dalla funzione di provvedere alla formazione d'accesso, all'aggiornamento, e al perfezionamento del personale degli EE.LL che espleta funzioni dirigenziali e

direttive, così come previsto dall'art.1, c. 2, lettera c) del D.P.R. 27/08.

La formazione d'accesso è la vera novità che potrà fornire un supporto di particolare importanza alle Amministrazioni locali.

La SSPAL organizza specifici percorsi formativi rivolti alle figure dirigenziali degli EE.LL, partendo dalla propria esperienza espressivamente elaborata sul modello professionale dei Segretari Comunali e Provinciali, incardinato su tre profili, *programmatorio-strategico, organizzatorio, gestionale-operativo*, profili essenziali per l'intera dirigenza pubblica locale.

I corsi in convenzione

L'attività di formazione e aggiornamento per la dirigenza può essere realizzata anche in convenzione con gli Enti locali, con oneri a loro carico, nell'interesse pubblico generale e pertanto, senza fini di lucro per la SSPAL, come connaturato alla propria natura pubblicistica.

L'attività in convenzione ha registrato nell'ultimo periodo un significativo sviluppo.

La natura e la dimensione degli Enti coinvolti e la qualità e la quantità delle ore di formazione erogata hanno consentito alla Scuola di essere già "in linea" con quanto previsto dal nuovo D.P.R. 27/08, che rafforza notevolmente queste attività formative necessarie alla valorizzazione, all'accrescimento ed allo sviluppo professionale dei Dirigenti e dei dipendenti dell'Ente stesso.

Di rilievo risultano essere, inoltre, le convenzioni intercorse tra la SSPAL ed il Comune di Roma. Per la complessità e le peculiarità legate all'Amministrazione della Capitale, il Comune di Roma ha, infatti, inteso avvalersi dello specifico *know - how* del "sistema" didattico SSPAL nella sua qualità di Scuola pubblica di alta formazione, specifica per gli Enti locali.

La prima e più rilevante attività in corso, vero e proprio caso d'eccellenza, è quella relativa alla convenzione dedicata

all'intera Dirigenza del Comune. Il percorso formativo ha una proiezione triennale e risponde alle esigenze di valorizzazione e accrescimento delle conoscenze e delle competenze manageriali dell'area della Dirigenza.

Il progetto è stato ufficialmente presentato il 21 febbraio 2008 nell'ambito di un evento introduttivo pubblico.

La caratteristica di questo progetto formativo rivolto alla Dirigenza è la messa a punto di un sistema permanente di analisi dei fabbisogni finalizzata a garantire da parte della SSPAL l'adeguatezza dei programmi e delle metodologie proposte.

Altre convenzioni con il Comune di Roma hanno avuto ad oggetto l'erogazione di attività formativa ai dipendenti (apicali /quadri) sulle tematiche "Risorse umane, gestione e contratti" e "Il nuovo codice degli appalti pubblici, servizi e forniture".

Tra le altre esperienze più significative si ricorda quella relativa alla convenzione quadro triennale (2007-2009) stipulata tra la Scuola ed il Comune di Rho (MI) finalizzata ad una complessa azione formativa, comprendente interventi mirati di aggiornamento e specializzazione nei diversi settori, rivolti a sia alla dirigenza, sia al personale.

Le attività per gli Amministratori locali

Il D.P.R. 27/08 assegna esplicitamente alla SSPAL, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la formazione degli Amministratori locali, funzione che dovrà svilupparsi in collaborazione con le Associazioni delle Autonomie locali.

I profondi cambiamenti avvenuti nella società e nella politica hanno fatto venir meno quel "luogo di formazione" rappresentato dai partiti politici, che, per un lungo lasso di tempo, ha indirizzato il *cursus honorum* di tanti cittadini.

Appare indispensabile, pertanto, che i neoeletti possano disporre, con le metodologie più adeguate alla loro funzione ed al limitato tempo disponibile, di alcune chiavi informative

in merito all'Ente, al loro specifico incarico politico, ai dati di base per la conoscenza del territorio, al reperimento e alla allocazione delle risorse e così via.

Un progetto sperimentale per la realizzazione di interventi di formazione per amministratori neo-eletti di Comuni, Province e Comunità montane è stato avviato con la stesura e la firma di un protocollo fra i soggetti promotori: ANCI, UPI ed UNCEM d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, la Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, l'Istituto Tagliacarne.

Sulla base di questa esperienza, e di altre (realizzate da alcune ANCI regionali, dal PORE, struttura di servizio della Presidenza del Consiglio assieme ad ANCI ed UPI) è possibile predisporre un'offerta a regime del Corso da realizzare in forma decentrata.

Le metodologie formative assistite

In tutte le diverse attività didattiche, la formazione assistita a distanza erogata via web, tramite apposita piattaforma di *e-learning*, all'interno del Campus Virtuale della SSPAL, (www.sspal.it) consente la personalizzazione di tempi e modi di apprendimento e lo sviluppo di modelli di interazione di tipo collaborativo-sociale dei corsisti.

La SSPAL, nella cornice di un percorso di studio ben definito, attraverso la multimedialità e l'interattività a distanza, utilizza la leva dell'*e-learning* per consentire all'utente la creazione di un percorso di apprendimento/aggiornamento personalizzato, attribuendogli un ruolo attivo, dinamico e individuale nell'ambito della sua formazione.

L'*e-learning* della Scuola è infatti concepito per permettere ai corsisti di:

- fruire di contenuti in molteplici formati inclusi quelli video;
- mettere alla prova le competenze acquisite attraverso test di livello;
- condividere propri lavori e documenti in uno spazio riservato (Comunità di pratica);
- scambiare opinioni in forum tematici;
- comunicare attraverso mailing interne;

- usufruire di assistenza e affiancamento costanti da parte della SSPAL.

I corsisti, pertanto, possono disporre di un supporto continuo ed integrativo all'apprendimento "diretto", attraverso l'intervento di docenti ed esperti e "mediato", attraverso tutoraggio, affiancamento e assistenza in rete.

Le attività di studio e ricerca a supporto della formazione e dell'accompagnamento

Gli investimenti necessari a creare conoscenza e informazione rappresentano un sostegno rilevante per la crescita sociale, economica e occupazionale dell'Europa ("Strategia di Lisbona") e del Sistema Paese. In questo contesto le attività di studio e ricerca e l'elaborazione di materiali documentali, sono funzionali alla costruzione di una nuova e moderna cultura della pubblica dirigenza e a supportare il sistema delle Autonomie nel governo dei rapidi mutamenti provocati dai processi di globalizzazione.

La SSPAL intende, pertanto, integrare attività di studio e ricerca, attività formative, attività di comunicazione e diffusione di materiali e soluzioni, per offrire risposte all'emergente necessità di avvicinare le Amministrazioni locali ai bisogni del territorio e alle aspettative di cittadini e imprese.

Con la nuova missione delineata nel D.P.R. 27/08 la SSPAL integrerà in maniera sempre maggiore le varie attività connesse alla ricerca (indagini, produzione editoriale, attività seminariale e convegnistica) con l'obiettivo di:

1) *sensibilizzare i soggetti che operano nel sistema delle Autonomie locali su alcune questioni di particolare rilevanza:*

- assetti istituzionali, funzioni fondamentali, attività di regolazione, funzione di direzione apicale ecc;
- organizzazione degli Enti e sistemi di valutazione;
- programmazione degli investimenti; le "reti lunghe" del "capitalismo molecolare";
- risposte sociali: welfare, inclusione sociale, sicurezza urbana;
- semplificazione, innovazione, *e-government*;
- sistemi e tecniche di conoscenza e analisi del territorio;
- servizi pubblici locali;
- la *governance* con gli enti strumentali;

2) *realizzare, su aspetti operativi dei medesimi argomenti, strumenti e "laboratori" in grado di individuare know-how,*

soluzioni e modelli sui quali costruire servizi di formazione e accompagnamento.

Una particolare attenzione sarà rivolta all'applicazione pratica di:

- sistemi di *e-government* nei settori:
 - formazione e soluzioni per la costituzione di “sportelli unici” per i servizi ai cittadini;
 - formazione e supporto tecnologico ai problemi della mobilità, dell'ambiente, della sicurezza;
 - formazione per le attività regolative per l'uso della “banda larga” negli Enti a supporto dei servizi erogati;
 - la gestione del catasto;
- supporto alla costituzione di forme associative e formazione della dirigenza e del personale;
- formazione e soluzioni per *project financing*, derivati, leasing, ecc.;
- formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'economia locale: infrastrutture, opere pubbliche, soluzioni per le compatibilità ambientali.

Sono state avviate, inoltre, attività di indagine, attualmente in corso, in materia di garanzie delle Autonomie locali tra ordinamento statale e regionale; forme di lavoro atipico e temporaneo nelle Amministrazioni locali; il ruolo degli Enti locali nel welfare del territorio; valutazione e misurazione dell'azione amministrativa; *e-government*; la sostenibilità degli investimenti in cultura; funzioni dei Comuni.

Relazioni con Istituzioni formative

La SSPAL nella sua qualità di Scuola Superiore espressamente dedicata al sistema delle Autonomie locali è inserita in un contesto di relazioni istituzionali con le altre Scuole superiori pubbliche. In particolare con la SSAI (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno) esistono materie di collaborazione espressamente previste nel D.P.R. 27/2008.

Con numerose Università e Enti di ricerca la Scuola ha definito accordi di collaborazione su una rete capillare di progetti, tra i quali la partecipazione a bandi PRIN, Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.

L'attività editoriale

L'attività editoriale della SSPAL è connaturata alla propria qualità di Scuola di alta formazione, con capacità di "fare cultura" e "creare" conoscenza ed ha l'obiettivo di divulgare analisi, studi, ricerche, utili ai Comuni e alle Province in quanto strumentali al perseguimento dei loro fini.

Attualmente sono attive due collane edita da Donzelli: "Saggi. Autonomie" e "Quaderni della SSPAL". Ulteriori collane sono state aperte con l'editore Giappichelli: "Percorsi istituzionali" e "Strumenti per l'amministrazione".

Tra i testi pubblicati da Donzelli si segnalano: *I Segretari Comunali. Una storia dell'Italia contemporanea*, nel quale viene descritta, per la prima volta, tutta la complessa vicenda dei Segretari Comunali e Provinciali nella storia nazionale; *Municipi d'Occidente. Il governo locale in Europa e nelle Americhe*, cui seguirà fra breve *Municipi d'Oriente*, relativo al governo locale nell'Oriente del mondo.

Primo titolo apparso nella collana "Percorsi istituzionali" edita da Giappichelli è *I servizi pubblici locali*.

L'attività di documentazione

La SSPAL mette a disposizione di Segretari e Dirigenti della PA locale un servizio di documentazione che fa perno sulla biblioteca della Scuola.


Oltre ad offrire servizi tradizionali quali consultazione, prestito, *document delivery* e informazioni bibliografiche, la SSPAL è la prima Scuola di alta formazione ad aver predisposto e reso disponibile sul web il proprio archivio istituzionale documentale. L'archivio, denominato SSPAL.doc (<http://doc.sspal.it/>), permette la consultazione *on line* di dispense e materiali didattici, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, dossier normativi, bibliografie e bollettini informativi.

Inoltre, grazie all'adesione della biblioteca a sistemi nazionali di gestione documentale, sono consultabili on line sia il catalogo bibliografico (SBN) sia il catalogo dei periodici posseduti (ACNP).

L'obiettivo della Scuola è accrescere ulteriormente il materiale documentale ed aprire la fruibilità del sistema al Servizio delle Istituzioni locali.

Le attività su programmi europei

La SSPAL ha recentemente firmato un protocollo d'Intesa con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali per lo svolgimento di interventi nell'ambito dell'obiettivo specifico 5.2 "Migliorare la cooperazione istituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico e Privato" dell'Asse E "Capacità istituzionale" del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di sistema" (FSE) 2007-2013



SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE

Seconda parte

SSPAL:
La normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato «Consiglio», e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attivita' amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:

a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonche' lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;

c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonche' lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;

d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;

e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonche' l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunita' rappresentate

per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarietà'.

3. La Scuola può stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.

4. Le attività formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.

5. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

Art. 2.

Organi della Scuola

1. Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore.

Art. 3.

Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.

2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La nomina del quinto componente è effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.

3. Ai cinque componenti del comitato e' attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non puo' comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio.

4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio:

- a) la programmazione della attivita' didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal Consiglio;
- b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonche' la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento delle prove di esame;
- c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;
- d) la verifica della conformita' ai programmi di cui alla lettera a) delle attivita' didattiche espletate;
- e) la valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita' formativa anche mediante gli organismi di cui all'articolo 2, comma 138, e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 4.

Direttore e vicedirettori

1. Il direttore della Scuola:

- a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;
- b) assicura, in conformita' agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attivita' didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
- c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;
- d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attivita' formative;
- e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
- f) svolge tutte le attivita' non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.

2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 il direttore e' coadiuvato, qualora nominati, da non piu' di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.

3. Il direttore e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed e' scelto tra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresì un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.

6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresì un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.

7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attivita' esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.

Art. 5.
Personale della Scuola

1. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente.

2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.

3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola.

5. La spesa complessiva per il personale e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

6. I segretari comunali e provinciali in disponibilita', previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' presso la segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarita' del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.

Art. 6.

Organizzazione territoriale della Scuola

1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonché di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.

2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attività di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola può provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, è stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attività formative alle stesse demandate sono definite con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.

4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresì essere individuati, in misura non superiore alla metà dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.

5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede è prevista nel provvedimento di nomina e non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore.

6. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B.

Art. 7.

Finalità e modalità di svolgimento dell'attività didattica della Scuola

1. L'attività didattica è orientata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'attività didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonché di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed è realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonché di pubbliche amministrazioni estere.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonché di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore può stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le università, nonché con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.

4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, può stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.

Art. 8.

Ordinamento contabile della Scuola

1. Le attività ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite.

3. Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attività formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attività formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonché da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.

4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 9.

Rendiconto e relazione annuale
sull'attività della Scuola

1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).

2. Le disponibilità finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.

Art. 10.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonché quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.

2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attività didattica in forma decentrata.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, è abrogato.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Omissis

CAPO II

Segretari comunali e provinciali

Art. 97

Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 98

Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

Art. 99

Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato.

Art. 100

Revoca

1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 101 (8)(17)(21)

Disponibilita' e mobilita'

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di ((due anni)).

2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.

3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi ((due anni)) senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilita' nell'ambito dell'albo di appartenenza.

Art. 102 (3) (11)

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e ((da tre esperti)) designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Art. 103

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di

utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.

2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
- b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
- c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
- d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

Art.104

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Omissis

Legge 15 maggio 1997, n. 127

"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

Art.1.

(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

Art.2.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La

trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

Art.3.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di

riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.

Art.4.

(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".

2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".

Art.5.

(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;"

3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".

4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".

6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.

7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto

comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Art.6.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma".

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni."

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del

dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".

8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".

9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".

10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis. - (*Direttore generale*). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".

11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".

14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-bis. - *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).* - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali

dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".

16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";

b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".

19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

20. Al comma 3-*bis*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".

21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

Art.7.

(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";

b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";

c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";

e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";

f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";

g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";

h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";

i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";

l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";

m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;

n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";

o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";

p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";

q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";

r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";

s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490."

Art.8.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".

4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

Art.9.

(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della

dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti)*. - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

a) articoli da 1 a 18;

b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;

c) articoli da 31 a 34;

d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;

g) articoli da 67 a 99;

h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.

2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.

6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "*una tantum*".

7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

Art.10.

(Disposizioni in materia di giudizio di conto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.

Art.11.

(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".

Art.12.

(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 10 giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della

legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 10 giugno 1939, n. 1089.

4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Art.13.

(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art.14.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

b) il comma 5 è abrogato.

Art.15.

(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";

b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.

Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";

c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis*. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Capo I

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

Art. 1.

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.

Avvertenza:

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Capo I

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

Art. 2.

Sezioni regionali dell'Agenzia:

1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.

Art. 3.

Organi dell'Agenzia: composizione e durata

1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione e' composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato

dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalita' in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non piu' di due mandati.

4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalita' di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).

Art. 4.

Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli.

2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato.

3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocitta' e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.

4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.

5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocitta' e autonomie locali, nonche' l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.

Art. 5.

Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni;

b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista;

c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione;

d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un minimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 6.

Competenze dei consigli di amministrazione

1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;

b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;

d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo;

e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;

f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;

g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali;

h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1;

i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento;

l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia;

m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.

2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.

Art. 7.

Organizzazione e personale dell'Agenzia

1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità. L'utilizzazione

di detto personale avviene nei limiti delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia.

2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attivita' dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilita' degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo di sei mesi.

3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilita' nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilita' comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvedera' alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.

4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilita' di cui al comma 3 e' sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalita' richiesta, secondo i criteri e le modalita' definiti al consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.

5. L'Agenzia puo' utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purché vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle autonomie locali, in possesso del

diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta.

7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilità'. Il direttore generale e' il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". E' inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facolta' di assegnare ad altro funzionario la responsabilita' di singoli procedimenti.

8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore e' stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Misure per la pari opportunita'

1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunita'. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato e' composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentativita' secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonche' da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne.

2. Al comitato spettano:

a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione;

b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso e' tenuto a pronunciarsi;

c) la vigilanza in ordine all'effettivita' dei principi di pari opportunita' nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni;

d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunita' e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;

e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attivita' formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una

cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.

3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.

4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

Capo II

Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali

Art. 9.

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.

2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.

3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.

4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggioranza di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

Capo II

Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali

Art. 10 (5)

Convenzioni di segreteria

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. ((5))

2. Le convenzioni stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessita' organizzativa degli stessi.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con L. 31 maggio 2005, n. 88, ha disposto che "i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto".

Art. 11. (2)

Articolazione dell'albo in fasce professionali

1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti e' assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale puo' inoltre richiedere l'iscrizione a non piu' di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilita' dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianita' di servizio, nonche' delle situazioni personali e familiari,

anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalita' procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati. 3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la meta' delle assegnazioni complessive.

4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale e' ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, puo' nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune e' ubicato sempreche' non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.

5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonche' i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco e' tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.

6. Il segretario che ha conseguito l'idoneita' alla fascia professionale superiore e' iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilita' di essere nominato nei comuni di tale fascia.

7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilita', puo' essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.

8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N. ((, sentite l'ANCI e l'UPI)) e nei limiti delle compatibilita' economiche predeterminate, puo' stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 / A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12.

Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate:

a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;

b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;

c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;

d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;

e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fascia professionale.

2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.

3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.

4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.

5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatré posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e

1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.

6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.

8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni. A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.

Art. 13.

Accesso in carriera

1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.

3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio

nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.

4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.

5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.

6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.

Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.

7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.

8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.

10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 14.

Idoneità a segretario generale

1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.

Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.

Capo III

Rapporto di lavoro

Art. 15.

Nomina e revoca

1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.

3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale

previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.

5. Il segretario puo' essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.

A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed e' sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.

6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui e' stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sara' disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui e' stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilita' presso l'Agenzia.

Capo III
Rapporto di lavoro

Art. 16.

Incompatibilita' ed incarichi

1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attivita' e' rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.

3. I segretari comunali e provinciali, in attivita' di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge e' cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia e' automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione puo', su richiesta dell'interessato, disporre la reinscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge.

4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Art. 17.

Procedimento disciplinare

1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali e' istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.

2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione e' competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia.

3. Fino a che la disciplina contrattuale non avra' regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia e' altresì istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in

rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.

4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18 (3) (4)

Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita'

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

11. Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove piu' favorevole,

mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

12. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO

CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

13. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO

CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

14. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO

CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

Art. 19 (4)

Collocamento in disponibilita'

Criteri di utilizzazione

1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di servizio.

2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.

4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilita'.

5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.

6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.

8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14.

10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.

11. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27 LUGLIO 2004, N. 186))

12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo.

14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.

15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Capo IV

Risorse finanziarie e fondo di mobilita'

Art. 20.

Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilita'

1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì, i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.

3. Il fondo finanziario di mobilita', di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, e' attribuito all'Agenzia ed e' determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.

4. La percentuale di cui al comma 3 e' fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo e' rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.

5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita', retribuzione individuale di anzianita', assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

6. La misura del 15% di cui al comma 5 puo' essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.

Capo IV

Risorse finanziarie e fondo di mobilita'

Art. 21.

Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.

2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attività programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1.

3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

Ordinamento contabile dell'Agenzia

Art. 22.

Attività finanziaria e di programmazione

1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale.

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. È vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.

Art. 23.

Bilancio di previsione e relazione programmatica

1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno successivo e la relazione programmatica triennale.

2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.

3. Il bilancio di previsione è composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa.

4. La parte entrata è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti:

titolo I - Entrate correnti per le attività istituzionali;

titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in conto capitale;

titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.

5. La parte spesa è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo I - Spese correnti;

titolo II - Spese in conto capitale;

titolo III - Spese per servizi per conto terzi.

6. Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo l'anno di provenienza.

7. Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente e' stanziato in bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e successivamente in base a provvedimento di variazione specifico, adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.

8. Nel titolo II della spesa e' stanziato un fondo di riserva, di importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per eventuali necessita' impreviste. Il consiglio di amministrazione nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne avessero necessita', con riduzione dello stesso fondo.

9. Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di amministrazione puo' approvare una variazione di bilancio, alla quale si applicano gli stessi principi del bilancio.

10. Al bilancio e' allegata una relazione programmatica nella quale sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilita' di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate annualmente.

Art. 24.

Gestione delle entrate

1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. La gestione delle entrate e' affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.

Art. 25.

Gestione delle spese

1. La gestione delle spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di amministrazione.

2. Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Il pagamento e' disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore con generalita', residenza e codice fiscale, la modalita' di pagamento da lui prescelta e la data.

Art. 26.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.

2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicit  fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le comunicazioni.

5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.

Art. 27.

Contabilita' dell'Agenzia

1. Il responsabile del servizio finanziario centrale e' responsabile della tenuta della contabilita' analitica, secondo le norme vigenti.

2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilita' analitica.

3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicit  delle comunicazioni.

Art. 28.

Servizio di economato

1. Per le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, e' istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.

2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.

3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.

Art. 29.

Acquisizione di beni e servizi

1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E'

consentito provvedere, in economia, per le forniture economiche entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, e' consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.

3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo' essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.

4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad universita' e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.

Art. 30.

Sedi regionali

1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.

3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.

4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilita' coordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilita' analitica generale.

Art. 31.

Rendiconto generale di gestione

1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate

nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;

c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile;

d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.

2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.

Art. 32.

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.

3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.

5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle societa' per azioni.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33.

Vigilanza

1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:

a) riceve relazioni semestrali sull'attivita' dell'Agenzia;

b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;

c) puo' richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonche' notizie e documentazione sulle attivita' e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia.

3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge

nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34.

Norme transitorie e finali

1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.

2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.

Art. 35.

Abrogazione di norme

1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
- b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
- d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;
- e) la legge 9 agosto 1954, n. 748;
- f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;
- g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42;
- h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107;

- i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b);
- l) la legge 11 novembre 1975, n. 587;
- m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
- n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 36 (1)

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. Finanziaria 2007 n. 296/2006 del 27 dicembre 2006
Disposizioni in materia di spese

Art.1 (note 404-840)

Omissis...

580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. **Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.**

583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento

professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture

organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole Speciali e delle strutture autonome;

e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita';

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

Omissis...

SSPAL

Dipartimento Programmazione Sviluppo e Ricerca

Piazza Cavour, 25

00193 Roma

www.sspal.it

Centralino: 06 32884444

Fax: 06 32884701

mail@sspal.it

didattica@sspal.it